

Procedura agevolata di emersione: i chiarimenti del Ministero del Lavoro

22 Gennaio 2008

Il Ministero del Lavoro, con l'allegata nota n. 17299/07, ha precisato che avverso i provvedimenti relativi alla regolarizzazione del personale in "nero" da parte dei datori di lavoro, regolarizzazione prevista in base alla Finanziaria 2007, commi nn. 1192-1201, è previsto il ricorso al Tribunale amministrativo regionale e quello straordinario al Capo dello Stato per motivi di legittimità.

Tale chiarimento sulla base della natura amministrativa del detto provvedimento, il quale è emanato da un organo collegiale ed è pertanto definitivo e può essere oggetto delle impugnazioni suddette.

Si rammenta, infatti, che il Collegio che deve decidere in merito a tali istanze è composto, in base al comma 1201 della Finanziaria 2007, dal direttore della direzione provinciale del lavoro, dal direttore provinciale dell'Inps, da quello dell'Inail e dai direttori degli altri istituti previdenziali, cosicché, ha precisato il documento, gli Enti componenti del Collegio medesimo devono considerarsi, negli eventuali ricorsi, litisconsorzi necessari e quindi legittimati passivi.

Con un'ulteriore precisazione, il dicastero ha sottolineato che possono accedere al sistema di emersione esclusivamente quei datori di lavoro che non abbiano già provveduto a far emergere i propri lavoratori o comunque che siano stati soggetti ad accertamenti ispettivi. Pertanto potrà essere oggetto della procedura in parola esclusivamente il lavoratore che si trovi ancora in nero al momento dell'adesione al condono.

3279-Nota.pdf [Apri](#)